



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 12.2021**

**Seregno, 8 luglio 2021**

### **NOVITA' IVA VENDITE A DISTANZA VERSO PRIVATI DAL 1° LUGLIO 2021**

A partire dal 1° luglio 2021, sono state emanate diverse le novità IVA in materia di vendite a distanza verso privati, introdotte a con direttive UE e recepite nel nostro ordinamento dal DLgs. 83/2021.

Inizia una nuova fase per l'applicazione dell'IVA sulle vendite a distanza e le prestazioni di servizi B2C (vendite a privati consumatori) transfrontaliere: la riforma operata a livello unionale è finalizzata ad adattare le regole IVA ai cambiamenti del mercato interno, che hanno visto una crescita esplosiva del commercio elettronico.

#### **NUOVO REGIME OSS (One Stop Shop)**

A seguito della citata novità è stato stabilito che al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori, il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), è stato esteso dal 1.07.2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso è stato rinominato in OSS (One Stop Shop - fermo restando il fatto che anche tale regime potrà essere utilizzato in via opzionale).

In quest'ottica, il legislatore ha previsto:

- l'abolizione delle soglie nazionali per la determinazione della territorialità IVA sulle vendite a distanza, sostituite da una soglia unica complessiva di 10.000 euro: per effetto di tale novità il soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni non è più tenuto a verificare il superamento delle soglie fissate dai singoli Stati membri di destinazione per determinare la territorialità IVA delle operazioni, ma deve tenere conto dell'unica soglia complessiva di 10.000 euro annui;
- l'estensione del meccanismo dello sportello unico, centralizzato e digitale, ora denominato OSS, alle vendite a distanza e alla generalità delle prestazioni di servizi B2C (vendite a privati consumatori) rilevanti in altri Stati membri, per evitare che i soggetti passivi che effettuano tali operazioni debbano identificarsi ai fini dell'imposta in ciascuno Stato membro di destinazione.

Se da un lato la soglia unica di 10.000 euro rende più agevole la verifica della territorialità IVA delle vendite a distanza, dall'altro rende più frequenti le ipotesi di tassazione delle vendite "a destino", anche per le piccole e medie imprese che svolgono una modesta attività di commercio online. Ad esempio, se un'impresa italiana ha effettuato nell'anno 2020 vendite a distanza verso consumatori francesi per un ammontare inferiore alla soglia di 100mila euro prima non era tenuta ad identificarsi in Francia né in altri Stati membri di destinazione della merce nel caso in cui, in aggiunta a tali operazioni, la stessa impresa avesse effettuato cessioni verso altri privati in altri Stati Ue (nei limiti delle soglie ivi previste). Oggi tale impresa si trova ad avere superato la soglia dei 10mila euro e deve attivarsi per provvedere alla corretta tassazione delle cessioni in Francia e negli altri Stati membri.

Allo scopo l'impresa può decidere di assolvere l'imposta:

1. tramite lo sportello unico OSS, registrandosi nell'area riservata del sito delle Entrate,



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- oppure, attraverso un identificativo Iva in ogni Stato unionale di arrivo dei beni (nominando un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente in ciascun Paese di arrivo dei beni/servizi).

L'opzione n. 2 risulta tuttavia più complessa perché implicherebbe sottostare alle regole Iva di quel Paese in tema di dichiarazione e versamento dell'imposta.

Operare invece attraverso lo sportello unico dell'OSS permetterà i seguenti vantaggi:

- registrazione elettronica in un unico Stato membro (il proprio) per tutte le vendite a distanza di beni e servizi verso clienti finali situati in tutti gli altri 26 Stati della UE;
- presentazione di un'unica dichiarazione elettronica OSS e un unico pagamento dell'Iva dovuta in riferimento a tali operazioni;
- collaborazione con l'amministrazione fiscale del proprio Stato membro.

Esemplificando, per un'impresa che ad oggi prevede un volume di vendite a distanza per il 2021 superiore all'importo di 10mila euro la cosa più semplice da fare è registrarsi all'OSS.

Alla registrazione deve seguire un attento monitoraggio delle attività di vendite a distanza necessario ai fini della corretta fatturazione delle vendite (deve cioè essere applicata l'iva dello stato di destinazione delle merci) e tenuta dei registri e della dichiarazione Iva OSS: a tal fine, si ricorda che per ogni Stato membro di destinazione delle vendite al consumo nella dichiarazione OSS andrà precisato, tra l'altro, l'importo dell'Iva all'aliquota normale o alle aliquote ridotte. E' responsabilità dell'operatore indicare l'aliquota Iva corretta per ogni Stato membro; per un'elencazione completa delle stesse si può far riferimento alla banca dati disponibile ai seguenti indirizzo: [ec.europa.eu/taxation\\_customs/tedb/vatSearchForm.html](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html)

Dette vendite verranno, pertanto, "isolate" ai fini IVA dalla restante attività dell'impresa da dichiarare nella dichiarazione Iva nazionale secondo le regole ed entro i termini ordinari. Per quanto riguarda infine le tempistiche di presentazione della dichiarazione OSS, deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta di riferimento, cui seguirà il relativo pagamento.

### **NUOVO REGIME IOSS (Import One Stop Shop)**

RIMOZIONE FRANCHIGIA IVA Nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. n. 331/1993

A decorrere dal 1.07.2021, vi è la rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari ad € 22).

Contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a € 150, l'assolvimento dell'Iva all'importazione viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).

Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all'Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l'imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l'aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).

L'opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un'apposita dichiarazione mensile. Le modalità operative di applicazione dello IOSS è demandata a successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate allo IOSS ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).

### **PIATTAFORME E INTERFACCE ELETTRONICHE**

Il nuovo art. 2-bis del D.P.R. 633/1972 (introdotto ad opera del D. Lgs. 83/2021) stabilisce modifiche normative da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea che cessioni di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (ad es. i c.d. marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

***Studio Commercialista Associato Contrino***